



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE**

ATTO N. DD 5417

Torino, 17/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ARCHIVIO STORICO. TECHE PER CONSERVAZIONE MATERIALE STORICO-DOCUMENTALE. FORNITURA IN NOLEGGIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.214,26 IVA 22 % INCLUSA C.I.G. Z6E2F73884

Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42) all'art. 3 comma 1, sancisce che la tutela del patrimonio «consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione».

Il compito precipuo dell'Archivio Storico consiste dunque nella conservazione del patrimonio storico-documentario; tuttavia la mera giacenza di tale materiale nei depositi non assolve gli scopi secondari, anch'essi stabiliti dalle vigenti normative, di valorizzazione, divulgazione, didattica e consultazione dell'immenso e millenario patrimonio archivistico ivi allocato. Per ottemperare a tali funzioni dal 1999 l'Archivio ha intrapreso una ricca attività espositiva, con l'allestimento di oltre 30 mostre temporanee a carattere prettamente didattico/divulgativo, che hanno visto mediamente il passaggio di 15.000 visitatori per ciascun evento. Tuttavia, nel momento in cui i materiali vengono trasportati al di fuori dei depositi ed esposti alla pubblica consultazione sono inevitabilmente sottoposti a rischi di vario genere. Ai fini della compensazione di tali rischi, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, il Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale e l'ICOM (International Council of Museum) hanno redatto una serie di avvertenze tecnico-operative per un approccio integrato alla conservazione e sicurezza del patrimonio culturale, con particolare attenzione alla valutazione dei rischi connessi all'integrità delle collezioni esposte al pubblico. Il Codice Etico di ICOM, all'art. 1, stabilisce che gli enti culturali devono garantire la «conservazione, l'interpretazione e la valorizzazione del patrimonio culturale» la cui salvaguardia deve avvenire innanzitutto ponendo in essere azioni e strumenti di prevenzione dei rischi cui potrebbero andare

incontro i materiali: «le amministrazioni sono tenute ad assicurare adeguate misure di sicurezza a protezione delle collezioni contro il furto e i danni nelle aree espositive, nelle mostre, nelle aree di lavoro o di deposito durante il trasporto» (art. 1 comma 7). Il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale avverte inoltre che «la sottrazione da Archivi e Biblioteche di volumi rari e singoli fogli e disegni è facilitata dalla modalità di fruizione» raccomandando altresì di evitare l'esposizione dei materiali, ancorché sorvegliati, nella modalità a «scaffale aperto», prevedendo invece la protezione delle singole opere per mezzo di teche o vetrate. Appare dunque evidente come tali strutture espositive, pur avendo una finalità temporanea poiché strettamente connessa alla durata della mostra, risultino imprescindibili ai fini dell'adeguata e corretta conservazione del materiale storico.

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Considerato che i beni in oggetto, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti all'interno della piattaforma MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "*Beni*", categoria merceologica "*Arredi*";

Si ritiene pertanto opportuno procedere all'esperimento della procedura per il noleggio dei beni tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della trattativa diretta M.E.P.A., ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, mediante affidamento diretto contattando la ditta individuale Armetta Antonino in quanto tra le ditte presenti sul MEPA fornitore di arredi adatti alla conservazione come sopra descritto.

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all'avvio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione degli elementi essenziali del contratto;

La fornitura è composta da un unico lotto indivisibile;

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione del servizio/fornitura sono contenute nelle "*Condizioni particolari di fornitura*" e relativi "*Allegati*", che si approvano con il presente provvedimento;

L'avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate;

Pertanto per le motivazioni di sopra richiamate è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa Diretta nr. 1518240 del 27 novembre 2020, la ditta individuale Armetta Antonino con sede in Firenze, via San Piero a Quaracchi 17/12, c.f. RMTNNN61B02G273W e P.IVA 05697370483, che entro i termini previsti ha presentato l'offerta contenuta nel "Documento di offerta" allegato e che con il presente provvedimento si intende approvare;

L'offerta presentata che ammonta ad euro 6.733,00 oltre ad euro 1.481,26 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 8.214,26 è ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del citato decreto, essendo effettuato tramite M.E.P.A.;

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria tramite piattaforma M.E.P.A.;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d.lgs 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

DETERMINA

1. di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
2. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando *Beni* categoria merceologica "*Arredi*";
3. di dare atto dell'indispensabilità della fornitura in oggetto, onde garantire una corretta conservazione della documentazione storica per le motivazioni e sulla base dei presupposti esposti in premessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
5. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e dell'art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016, nonché sulla base delle previsioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, mediante affidamento diretto, la fornitura in noleggio per il tempo dell'esposizione, alla ditta individuale Armetta Antonino, con sede legale in via San Piero a Quaracchi 17/12, 50145 Firenze, P.IVA 05697370483, codice fiscale RMTNNN61B02G273W, per un importo complessivo di Euro 8.214,26 comprensivo di Euro 1481,26 per IVA al 22 %;
6. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita tramite M.E.P.A.;
7. di approvare la spesa di Euro 6.733,00 oltre ad Euro 1481,26 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 8.214,26 , imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
8. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2020 avverrà entro il 31.12.2020;
9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente dell'Area Dott.ssa Monica Sciajno;
11. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
12. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 8.214,26 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mis-sio-ne	Pro-gram-ma	Ti-to-lo	Ma-cro Ag-gre-gato	Capitolo Articolo	Res-ponsa-bile Servi-zio	Scadenza obbliga-zione
8.214,26	2020	05	01	1	03	049300003001	026	31/12/2020
Descrizione capitolo e articolo		ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI MATERIALI - MATERIALI PER CONSERVAZIONE E RESTAURO- VEDASI CAP. 20920001 E - settore 026						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.03.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						

Tale somma è finanziata da fondi proventi introitati al capitolo 20920001 “Archivio e Gestione Documentale – Proventi della Fototeca vedansi capp. 269500003 – 49300003 spesa” accertamento n 531/2020 con determinazione mecc 2019 37975/026, di cui incassati euro 8.767,30.

Importo	Anno Bilancio	Ti-to-lo	Tipolo-gia	Catego-ria	Capitolo Articolo	Res-ponsa-bile Servi-zio	Scadenza obbliga-zione
8.214,26	2020	3	0100	02	020920001001	026	31/12/2020
Descrizione capitolo e articolo		<i>ARCHIVIO E GESTIONE DOCUMENTALE - PROVENTI DELLA FOTOTECA - VEDANSI CAPP. 26950003-49300003 SPESA - SETTORE 026</i>					
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario					
E.3.01.02.01.999		Proventi da servizi n.a.c.					

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Monica Sciajno



CITTA' DI TORINO

CIG: Z6E2F73884

AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 1518240

OGGETTO: fornitura a noleggio di teche per la conservazione di materiale storico-documentale da esporre in mostra temporanea presso i locali dell'Archivio Storico

La Città di Torino intende procedere all'acquisto del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 c. 2 lettera a) della L. 120/2020 utilizzando la piattaforma MEPA. Le Condizioni del Contratto per la fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando *Beni* categoria *Arredi* del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i..

..

SEZIONE I MODALITA' DI GARA

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura di teche per la conservazione di materiale storico-documentale da esporre in mostra temporanea presso i locali dell'Archivio Storico

La trattativa diretta oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

L'oggetto della fornitura è descritto nella Scheda Tecnica allegata.

ART. 2

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La fornitura decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, ove ne ricorra la necessità.

L'importo presunto ammonta ad Euro 8.215,00 compresa IVA al 22%.

Nel prezzo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione della fornitura medesima.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12.

L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 3

REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48.

Modalità di partecipazione:

L'operatore deve presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste e inviare sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

- **Istanza di ammissione con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (Allegato 1).
- **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato al presente capitolato (Allegato 2);
- **Offerta economica (data dal sistema MEPA);**
- **documentazione tecnica a comprova del rispetto dei requisiti tecnici e ambientali minimi previsti**
- **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 3)
- **D.G.U.E.** debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, e precisamente parte II sez. A, B, parte III, parte IV sez.α utilizzando il modulo allegato (allegato 4) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui sopra, e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#) del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 4

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

ART. 5

CRITERI DI AFFIDAMENTO

L'acquisto della fornitura di teche per la conservazione di documenti storici avviene mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, se l'offerta risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte duplici o comunque condizionate non sono ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

L'efficacia dell'affidamento definitivo è comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale.

L'affidatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'affidamento comunque avverrà sotto la condizione che la ditta affidataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del Codice Unico Appalti.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino n. 386 si procederà nei confronti della ditta affidataria alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

ART. 6

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO, MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Tracciabilità flussi finanziari

L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

In particolare, l’affidatario comunica alla stazione appaltante entro 10 giorni dall’aggiudicazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

2) Comunicazione nominativo Referente

La Ditta affidataria deve designare una persona con funzioni di “Referente”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta affidataria, dovranno intendersi fatte direttamente all’affidataria stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare.

3) Modalità e tempi di esecuzione

L’esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Consegna:

Tutti gli articoli dovranno essere consegnati, debitamente montati e perfettamente funzionanti, franco di ogni spesa di porto e imballo, direttamente presso gli indirizzi, piani e locali degli uffici del Servizio destinatario.

Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico della ditta affidataria, che dovrà provvedere con mezzi propri.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare i servizi almeno 3 giorni prima della consegna, all’indirizzo e numero di telefono indicati nell’ordinazione formale. Ciò al fine di mettere in condizione il servizio di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura.

Gli imballaggi dovranno essere ritirati e smaltiti subito dopo la consegna/l’ultimazione del montaggio ed i locali dovranno essere lasciati sgomberi e puliti.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nella Scheda tecnica che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

ART. 7 **IMPEGNO PREZZI**

I prezzi di affidamento saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

ART. 8 **GARANZIA SUI BENI FORNITI**

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà a proprie cure o spese, provvedere alla sostituzione di prodotti scaduti e/o deteriorati.

Le dichiarazioni di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità qualitativa rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel disciplinare tecnico, che non siano emersi al momento della consegna.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di comunicazione, la sostituzione degli articoli e dei prodotti non conformi. In caso di inerzia della ditta, la Stazione Appaltante potrà far eseguire la fornitura ad altri addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

ART. 9 **PERSONALE**

L'Operatore Economico Affidatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta affidataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento.

ART. 10 **TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'affidatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 D.lgs. 50/2016.

ART. 11 **CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**

Il Responsabile del procedimento, individuato in calce al presente capitolato, svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in particolare le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario della fornitura.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e nella Scheda Tecnica, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il RUP, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità che verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 15

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'affidatario.

In tal caso la ditta affidataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 12 **PENALITA'**

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme prestazione.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere la prestazione in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 108.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, punto 3) della L. 120/2020, che ha inserito l'art. 83 bis alla L. 159/2011, il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 14
RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 15
ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'affidatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- α) alla verifica di conformità delle prestazioni;
- β) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **LFN1AK**
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta

affidataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'affidatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 16

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta affidataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente affidamento, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta affidataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della Dichiarazione di ottemperanza (allegato n. 2).

ART. 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e del comma 1 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

ART. 18

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta affidataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. "ORDINAZIONE E PAGAMENTO", l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 19

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa affidataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.
Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 20
DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito del presente affidamento, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (Allegato n. 5).

Nell'espletamento della prestazione gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lg. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. L'affidatario si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della prestazione.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Monica SCIAJNO

FIRMATO DIGITALMENTE

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto: dott.ssa Monica Sciajno

Punto Ordinante M.E.P.A.: dott.ssa Monica Sciajno



ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ' DI TORINO

Scheda tecnica per l'acquisto di 3 Teche per la conservazione di materiale storico-documentale da esporre in mostra temporanea presso i locali dell'Archivio Storico.

Descrizione prodotti: n 3 teche in vetro, con basi in metallo, dotate di sportelli con apertura a battente, muniti di serrature per impedire la sottrazione o il contatto con gli oggetti esposti.

Misure in cm (larghezza x profondità x altezza) dei singoli espositori

Vetrina: L min 180/max 200 – P 80 – H 30

Base in metallo a sostegno della struttura: altezza 55-60 cm

Base di appoggio: altezza 20-15 cm

Misure complessive prodotto: L 180/200 – P 80 – H 105

Cristalli: conformi alle norme antifortunistiche con spessore min. di 8 mm.

Basi di sostegno: di colore nero, in metallo adeguatamente trattato per prevenire fenomeni di corrosione/ossidazione. La dimensione della base a contatto col pavimento (LxP) dovrà essere inferiore rispetto alla base su cui poggia la vetrina (L 180 o 200 x P 80), ciò per permettere quanto più possibile l'avvicinamento del pubblico alla teca e consentirne l'agevole visione degli oggetti esposti (es. una piantana centrale in ghisa o simili, senza gambe laterali).

Illuminazione: sono richiesti punti luce che coprano tutta la larghezza della teca e posti su entrambi i lati. Si richiede la presenza minima di un punto luce ogni 40/45 cm su ciascun lato e comunque non meno di 8 punti luce complessivi. La luce dovrà provenire dall'alto per garantire l'illuminazione dei materiali distesi, con altezza dei faretti/led comunque non inferiore a 20 cm. Per garantire la conservazione dei documenti, dovrà essere prevista una illuminazione a led (4000 K, inclusi nella fornitura) o comunque mediante dispositivi che non surriscaldino l'ambiente interno. Le apparecchiature devono essere dotate di cavo di alimentazione comprensivo di spina standard di tipologia italiana e rispondenti alle vigenti normative in materia.

Certificati Ambientali Minimi: si richiede idonea certificazione (conformità ai CAM del MATTM, Ecolabel, rilascio di formaldeide, certificato ambientale del legno ove sia presente tale materiale ecc...) così come da allegato 3 (art. 6) al capitolato d'oneri «prodotti» per l'abilitazione dei fornitori di «arredi» ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Trasporto e posizionamento: le vetrine, complete di supporti, dovranno essere consegnate e posizionate pronte per l'uso presso la sede dell'Archivio.

- La ditta dovrà provvedere al trasporto, allo scarico e alla sistemazione delle teche nei luoghi indicati, avvalendosi di un adeguato numero di propri addetti e dei mezzi necessari.



CITTA' DI TORINO



ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ' DI TORINO

- Il materiale dovrà pervenire alla sede dell'Archivio Storico, in via Barbaroux 32 (o da ingresso secondario, munito di rampa di accesso, lato via Stampatori) e allocata nei locali al piano terra, come da indicazioni del personale dell'Archivio e previo appuntamento.
- Le teche dovranno essere consegnate entro il 15 febbraio 2021.

Per eventuali chiarimenti

- inerenti la Scheda Tecnica: Fulvio PEIRONE indirizzo email: fulvio.peirone@comune.torino.it
- inerenti il procedimento amministrativo: Anna BRAGHIERI indirizzo email anna.braghieri@comune.torino.it



CITTA' DI TORINO